

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di None, ad uso lavaggio piazzali, abbattimento polveri ed antincendio assentita alla Colombino Srl.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 968-49672/2013 del 4-12-2013; Codice Univoco: TO-P-10452.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Colombino Srl - P. IVA 09087460011 - con sede legale in Nichelino, Via Cacciatori n. 78 bis, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di None - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 14 Particella 235 - in misura di litri/sec massimi 6 e medi 0,254 per complessivi metri cubi annui 8.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1-2-2011 data di inizio della derivazione, così come dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal richiedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 4-12-2013. (... omissis ...)